

COMUNE DI TIVOLI Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9

Oggetto: ISTITUZIONE E APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI

INDIVISIBILI (TASI).

L'anno **Duemilaquattordici** addì **20** del mese di **maggio** dalle ore **20:30**, in Tivoli, nella Sede Comunale:

Il Commissario Straordinario, dr.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi, nominato con D.P.R. del Presidente della Repubblica in data 27.05.2013, con la partecipazione del Segretario Generale, dr. Pietro La Torre, ha adottato la presente deliberazione con i poteri del Consiglio Comunale:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;

- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima è il 2,5 per mille, la quale può essere superata per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativamente alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Rilevato che

- ai sensi del comma 677 per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille e che per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.
- Il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività e opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

Valutato che

- al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi relativi a pubblica sicurezza e vigilanza, servizi di manutenzione strade e del verde pubblico, di illuminazione pubblica, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 della seguente aliquota TASI:

■ aliquota TASI nella misura di 2,50 ‰ (punti per mille) per gli immobili come individuati nella Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 20.05.2014, di approvazione del Regolamento del tributo, a eccezione delle esenzioni previste all'art. 12.

Richiamati

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- l'art. unico del Decreto del Ministero dell'Interno 29/04/2014 (G.U. 30/04/2014 n.99) avente ad oggetto "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali", il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 30 aprile al 31 luglio 2014;
- il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- Visto l'articolo 172 del Dlgs 267/2000;
- Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli dei Dirigenti del Servizio Tributi e del Servizio Finanziario;

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni **IMU** applicate per l'anno 2013, in particolare:

Aliquota ordinaria di base: 10,60 ‰

Aliquota **ridotta per abitazione principale** e relative pertinenze: **5,00** ‰ Aliquota **ridotta per fabbricati rurali** ad uso strumentale: **2,00** ‰

- **2. DI DETERMINARE**, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'esercizio 2014 la seguente aliquota della **componente TASI**:
 - aliquota TASI nella misura di 2,50 % (punti per mille) per gli immobili come individuati nella Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 8 del 20.05.2014, di approvazione del Regolamento del tributo, a eccezione delle esenzioni previste all'art. 12.
- **3. DI DARE ATTO** che il gettito stimato della TASI è destinato a coprire parzialmente i costi dei servizi indivisibili sotto indicati:
 - SPESE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE;
 - SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
 - SPESE PER SERVIZI A CARATTERE SOCIO-ASSISTENZIALE:
 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE:
 - QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri di urbanizzazione);

- QUOTA PARTE SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti);
- QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazioni Codice della Strada).

Gettito stimato TASI 2014 (aliquota 2,50 %)	€ 5.733.335,21
Totale costi servizi indivisibili	€17.985.407,88
Tasso di copertura	31,9 %

- **4. DI INVIARE** copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e di procedere alla pubblicazione sul portale del federalismo fiscale;
- **5. DI DARE ATTO** che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2014 ai sensi dell'articolo 172 del Dlgs 267/2000.
- **6. DI DICHIARARE** il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D:Lgs. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Il Commissario Straordinario dr.ssa Alessandra de Notaristefani di Vastogirardi

Il Segretario Generale dr. Pietro La Torre

PUBBLICAZIONE

Della deliberazione 9 / 2014, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Tivoli, lì 23/04/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al
E' divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.
Tivoli, lì

IL SEGRETARIO GENERALE